

Resoconto di giovedì 7 luglio 2011

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, ricorda che il disegno di legge C. 3209-bis-B, di iniziativa governativa, reca una norma di delega al Governo volta a consentire la codificazione delle disposizioni vigenti in diverse materie riguardanti la pubblica amministrazione.

Il testo che arriva in seconda lettura alla Camera, è il frutto di un *iter* parlamentare complesso, in seguito al quale la struttura originaria del disegno di legge governativo - che recava «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione» (C. 3209) - composto da 30 si è ridotta a quella attualmente all'esame, composta di un solo articolo.

Il disegno di legge originario è infatti stato presentato in prima lettura alla Camera dei deputati il 12 febbraio 2010. In seguito la Presidenza della Camera ha comunicato all'Assemblea lo stralcio di alcune parti di esso, che recavano disposizioni estranee all'oggetto, riguardanti l'Istituto diplomatico, l'ordinamento della carriera diplomatica e disposizioni relative agli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri (parti che sono poi confluite nel disegno di legge C. 3209-*ter*).

Alla Camera dei deputati il disegno di legge 3209-*bis*, frutto del primo stralcio, è stato assegnato alla commissione affari costituzionali in sede referente. La Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento nella seduta del 16 marzo concludendolo il 12 maggio. Dopo un passaggio in Aula e un rinvio in Commissione, il disegno di legge è stato infine approvato, il 9 giugno 2010, con diverse modifiche rispetto al testo presentato con 265 voti favorevoli e 213 contrari, il 9 giugno 2010.

In Senato, il provvedimento (S. 2243) è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali in sede referente. Nella seduta del 7 giugno 2011, il Governo ha presentato in Commissione due proposte di stralcio: la prima, concernente gli articoli da 1 a 40 e l'articolo 44 (a seguito dello stralcio divenuti disegno di legge S. 2243-*bis*), è stata motivata con la circostanza che molte disposizioni sono state inserite nel decreto-legge sullo sviluppo economico allora all'esame del Senato (decreto 13 maggio 2011 n. 70); la seconda, riguardante gli articoli 41 e 42 (a seguito dello stralcio divenuti il disegno di legge S. 2243-*ter*), è stata giustificata con la volontà di ricondurre ad un disegno di legge specifico la delega per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche.

Il Senato, in data 28 giugno 2011, ha, dunque, approvato il disegno di legge S. 2243, ridotto, dopo l'*iter* parlamentare al solo articolo 43 (Codificazione) del testo approvato dalla Camera (che corrisponde all'articolo 30 del testo del disegno di legge originario presentato dal Governo).

Per quanto attiene all'oggetto del disegno di legge, ossia la codificazione delle norme in materia di pubblica amministrazione, occorre, in via preliminare, aver presente che esso si inserisce in una generale tendenza alla semplificazione amministrativa emersa a partire da gli ultimi venti anni.

Con specifico riguardo al contenuto, il comma 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi con i quali provveda a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui ai provvedimenti normativi elencati.

È altresì prevista la possibilità che il Governo rimetta al Consiglio di Stato la formulazione dei codici o testi unici, come previsto dall'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (regio decreto 1054 del 1924), ai sensi del quale, il Consiglio di Stato formula

quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

Per quanto riguarda l'oggetto della codificazione, come si è detto, esso comprende le materie sulle quali incidono i seguenti provvedimenti normativi: *a)* la legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto 1990, n. 241), della quale è stato specificato nel corso dell'esame presso la Camera che ha «valore di legge di principi generali per le amministrazioni pubbliche»; *b)* il testo unico in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; *c)* il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione improntato sulla privatizzazione del pubblico impiego; *d)* il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, finalizzato a aumentare la produttività del lavoro pubblico con riguardo all'apparato amministrativo nel suo complesso (cd. riforma Brunetta).

Il comma 2 stabilisce i principi e i criteri direttivi che l'Esecutivo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega. Rispetto alla formulazione originaria del disegno di legge presentato dal Governo (già articolo 30), il testo in esame risulta sostanzialmente modificato. Nel disegno di legge presentato, nella definizione dell'oggetto della delega, vi era infatti il riferimento al «solo coordinamento formale delle disposizioni» nelle materie elencate, indicandosi quale unico criterio la risoluzione di eventuali antinomie e discrasie secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera sono stati invece specificati i principi e criteri direttivi ed è scomparso il riferimento al mero coordinamento formale.

I principi e criteri riguardano infatti: *a)* la ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; *b)* l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; *c)* il coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; *d)* la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Il comma 3 infine disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi, emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione. Con riguardo alle procedure previste per l'esame in sede consultiva dinanzi a tale Commissione, si prescrive l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005 come modificata dalla legge n. 69 del 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.